



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06 42 00 84 – Fax +39 06 42 00 84 44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 6 giugno 2019

Prot.1861/CG/ff

Pag. 1 di 8

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
Ufficio VI
Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni
Direttore generale dott.ssa Maria Letizia Melina
Responsabile del procedimento dott.ssa Vanda Lanzafame

Oggetto: Decreto ministeriale di definizione delle classi di laurea ad orientamento professionale.
m_pi.A00DGSINFS. Registro Ufficiale.U.0013861.18-04-2019

Con riferimento all'oggetto, si tramette in allegato il nostro parere favorevole sulla proposta istitutiva delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale riferibili ai Periti Industriali (L-P01, L-P03, L-P04), in conformità allo schema di decreto M.I.U.R. e ai relativi schemi delle classi dei corsi di laurea.

Si evidenzia che il parere consta di una prima parte di carattere generale e di una seconda parte, recante considerazioni aggiuntive, anche critiche, e alcune proposte migliorative di singoli aspetti del contenuto del decreto ministeriale istitutivo delle nuove classi di laurea triennale, al fine di meglio rispondere alle distinte specificità dell'Ordine dei Periti Industriali.

Si precisa, in ogni caso, che l'istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale si deve considerare quale momento di attuativo di un complessivo processo di revisione normativa, che coinvolge tanto il sistema della formazione universitaria quanto quello delle ordinistico delle professioni tecniche.

La ridefinizione in senso professionalizzante dei percorsi formativi universitari triennali, da realizzare sempre in convenzione con gli ordini, infatti, deve soddisfare il crescente fabbisogno formativo degli albi, aventi il VI livello EQF. Per i percorsi formativi universitari magistrali, invece, la confluenza è con gli albi del VII livello EQF.

I principi europei in materia di professioni regolamentate, infatti, non tollerano l'area di sovrapposizione tra livelli ordinistici, introdotta in Italia con l'istituzione delle sezioni B degli albi (vedi DPR n. 328/2001), giusta l'equivalenza delle competenze riservate, riconosciute dalla legge a ordini professionali diversi, che devono essere perciò eliminate quanto prima.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Giampiero Giovannetti)

All. Parere C.N.P.I.

IL PRESIDENTE
(Claudio Guasco)



Oggetto: parere del CNPI sullo schema di Decreto ministeriale di definizione delle classi di laurea ad orientamento professionale

Sommario:

I PARTE: parere generale sul decreto istitutivo delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale.

II PARTE: considerazioni aggiuntive e proposte migliorative del CNPI:

- 1. L'iter istitutivo delle nuove classi di laurea.***
- 2. I processi di revisione e adeguamento europeo dell'offerta formativa universitaria triennale.***
- 3. L'aggiunta di nuove classi di laurea per l'accesso alla professione di Perito Industriale.***
- 4. La valutazione positiva della proposta istitutiva.***
- 5. Alcuni profili critici ancora da superare.***
- 6. La netta distinzione tra gli albi professionali dei laureati triennali e magistrali.***

I PARTE: Parere generale sul decreto istitutivo delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale.

Il M.I.U.R. ha richiesto ai Consigli Nazionali dei Periti Industriali, dei Geometri, degli Agrotecnici e dei Periti Agrari di esprimere il parere sullo schema di Decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 4, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, definisce le nuove classi di laurea ad orientamento professionale: L-PO1 (Professioni tecniche per l'edilizia e il territorio), L-P03 (Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali) e L-P04 (Professioni tecniche industriali e dell'informazione).

Sul piano procedimentale, il M.I.U.R. precisa che tanto il C.U.N. quanto il C.N.S.U. hanno espresso parere favorevole e, inoltre, che gli attesi pareri dei Consigli Nazionali sono stati richiesti prima dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della Legge n. 127/1997. Nel contenuto, lo schema di Decreto ministeriale ricevuto reca in allegato gli ordinamenti delle tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale, con l'indicazione degli obiettivi formativi qualificanti e le attività formative indispensabili.

Riteniamo quindi di esprimere un parere nell'insieme favorevole sulla proposta ministeriale di istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, che si aggiungono alle attuali classi di laurea triennali, previste dai DDMM 509/1999 e 270/2004 e succ. mod. ed integr., che danno e continueranno a garantire l'accesso alle libere professioni regolamentate dell'area tecnica.

Da tempo, infatti, si impone la necessità di adeguare l'offerta formativa universitaria italiana ai principi europei e alle esigenze di libera circolazione, competitività e trasparenza in materia di professioni tecniche regolamentate.

L'innalzamento dei titoli di studio occorrenti per l'esercizio della libera professione, per un verso, comporta l'ampliamento del fabbisogno formativo universitario triennale funzionale all'iscrizione negli albi professionali del VI Livello EQF. Per altro verso, l'attuale offerta formativa triennale deve essere complessivamente ridefinita in maniera da distinguere nettamente i corsi di laurea, che preparano per l'accesso diretto al mercato del lavoro, da quelli che sono invece proiettati verso la prosecuzione del biennio di specializzazione magistrale. A queste lauree magistrali, inoltre, corrispondono gli sbocchi occupazionali delle professioni regolamentate del VII livello EQF.

Le nuove classi di laurea ad orientamento professionale, pertanto, hanno lo stesso valore legale delle altre classi triennali, anch'esse convenzionabili con gli ordini ex art. 6 DPR 137/2012, e concorrono alla



definizione della complessiva offerta formativa universitaria, che permetterà l'iscrizione agli albi professionali del VI livello EQF.

In tal senso, si contribuisce alla complessiva revisione in senso professionalizzante dell'intero sistema delle lauree italiane, articolato sui due livelli triennale e magistrale, che corrispondono alla polarizzazione del VI e VII livello EQF della libera professione. La polarizzazione, da realizzare anche mediante l'abolizione delle attuali sezioni B degli ordini, è stata già condivisa dalla Rete delle Professioni Tecniche in vista del riordino normativo del vigente sistema dei collegi e degli ordini professionali in attuazione dei principi europei. L'indicazione assume importanza fondamentale in vista dei passaggi parlamentari di approvazione delle riforme ordinistiche.

Il presente parere, si completa con la separata formulazione di ulteriori considerazioni, anche critiche, e di proposte migliorative del contenuto dello schema di decreto ministeriale istitutivo delle nuove classi di laurea triennale, che dovrebbe meglio rispondere alle distinte specificità ordinistiche.

Il parte: considerazioni aggiuntive e proposte migliorative del CNPI:

- 1. L'iter istitutivo delle nuove classi di laurea.***
 - 2. I processi di revisione e adeguamento europeo dell'offerta formativa universitaria triennale.***
 - 3. L'aggiunta di nuove classi di laurea per l'accesso alla professione di Perito Industriale.***
 - 4. La valutazione positiva della proposta istitutiva.***
 - 5. Alcuni profili critici ancora da superare.***
 - 6. La netta distinzione tra gli albi professionali dei laureati triennali e magistrali.***
1. Il M.I.U.R., attraverso la nota n.90013861.18-04-2019 di codesta Direzione generale, ha richiesto al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, oltre che ai Consigli Nazionali dei Geometri, degli Agrotecnici e dei Periti Agrari, di esprimere il parere sullo schema di Decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 4, D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, definisce le nuove classi di laurea ad orientamento professionale di loro competenza: L-PO1, L-P03 e L-P04.
- Sul piano procedimentale, il M.I.U.R. precisa che tanto il C.U.N. quanto il C.N.S.U. hanno espresso parere favorevole e, inoltre, che gli attesi pareri dei Consigli Nazionali sono richiesti prima dell'inoltro alle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 95, della Legge n. 127/1997. Nel contenuto, lo schema di Decreto ministeriale ricevuto reca in allegato gli ordinamenti delle tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale di competenza dei Periti Industriali (L-PO1, L-P03 e L-P04).
- L'intervento normativo *in itinere* si deve leggere all'interno dell'evoluzione complessiva del sistema della formazione universitaria, che deve rispondere ai mutati fabbisogni delle professioni tecniche, per fare fronte alle prescrizioni normative europee e alle sfide di competitività del mercato.
2. Nel rendere il proprio parere, il C.N.P.I. evidenzia di aver da tempo sollecitato al M.I.U.R. e all'intero sistema accademico una profonda revisione dell'offerta formativa universitaria, al fine di allinearla ai rinnovati profili professionali dei Periti Industriali, che, a seguito della riforma ex L. 89/2016 di innalzamento del titolo di studio, ai fini dell'accesso alla professione, necessitano di una laurea triennale [tra le 14 classi indicate ex art. 55, lett. b), DPR 328/2001: L-3 (*Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda*), L-4 (*Disegno industriale*), L-7 (*Ingegneria civile e ambientale*), L-8 (*Ingegneria dell'informazione*), L-9 (*Ingegneria industriale*), L-17 (*Scienze dell'architettura*), L-21 (*Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale*), L-23 (*Scienze e tecniche dell'edilizia*), L-25 (*Scienze e tecnologie agrarie e forestali*), L-26 (*Scienze e tecnologie agro-alimentari*), L-27 (*Scienze e tecnologie chimiche*), L-30 (*Scienze e tecnologie fisiche*), L-31 (*Scienze e tecnologie informatiche*), L-34 (*Scienze geologiche*)].



Il contributo propositivo dell'Ordine professionale, anzitutto, è stato offerto per "curvare in senso professionalizzante" i contenuti formativi delle tradizionali lauree triennali, mediante la stipula di convenzioni di collaborazione con gli atenei, finora più di una ventina. Tra i protocolli stipulati sono compresi pure quelli attuativi della "Convenzione quadro sul Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo per l'accesso all'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di Perito industriale laureato", sottoscritta il 12 aprile 2018 dal C.N.P.I. con il M.I.U.R. e il Ministero della Giustizia sul tirocinio professionale semestrale, attributivo di almeno 30 CFU, da svolgere durante l'ultimo anno del corso di laurea, ai sensi dell'art. 6 DPR 137/2012.

Il C.N.P.I. ha prestato la collaborazione istituzionale anche per la revisione normativa delle attuali classi di laurea triennale, partecipando ai tavoli istituiti dalla C.R.U.I. e dal M.I.U.R. (Cabina di regia nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa professionalizzante), che hanno preceduto e accompagnato l'approvazione dei DM 987/2016, 935/2017 e 6/2019 dello stesso M.I.U.R. sull'avvio sperimentale delle lauree ad orientamento professionale, in convenzione con gli ordini professionali e le aziende. L'Ordine dei Periti Industriali sta partecipando all'attuazione della sperimentazione in numerosi corsi triennali delle varie classi di laurea ex art. 55, lett. b) DPR 328/2001.

Il C.N.P.I. ha avuto un'interlocuzione diretta anche con il C.U.N. che è stato incaricato dal M.I.U.R. di elaborare la proposta istitutiva delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale di cui al parere finale del 5 dicembre 2018. In particolare, il C.N.P.I. ha partecipato all'audizione del CUN del 5 luglio 2018 e ha presentato delle osservazioni scritte ai cui contenuti si rimanda *per relationem*, in vista dell'ulteriore *iter* di approvazione del Decreto in esame e, più in generale, della revisione complessiva del sistema dell'offerta formativa universitaria.

3. Anzitutto, anche in questa sede, si ribadisce che qualsiasi revisione dell'attuale offerta formativa, compresa quella che si intende realizzare attraverso l'istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, deve garantire lo stretto raccordo normativo con il sistema di accesso alle professioni tecniche regolamentate, ai sensi del citato art. 55, DPR 328/2001. In tal senso, come più volte è stato evidenziato, e anche in questa sede si ribadisce, gli interventi normativi sui percorsi di studio universitari devono permettere l'adeguato accesso alla professione regolamentata di Perito Industriale che, soprattutto a seguito della citata riforma ordinistica ex L. 89/2016, impone l'implementazione e l'adeguamento complessivo dell'offerta formativa delle lauree triennali, cui si aggiunge quella delle lauree ad orientamento professionale.

Il C.N.P.I. sottolinea la necessità che si garantisca sull'intero territorio italiano, per i tre settori di attività professionale e per ciascuna delle aree di specializzazione che sono riservate per legge agli iscritti all'albo dei Periti Industriali, una capillare ed esaustiva offerta formativa accademica. Solo in tal modo, infatti, gli interventi di riforma della formazione universitaria triennale riusciranno a rispondere ai mutati fabbisogni della professione tecnica e, così, soddisfare le domande di sviluppo tecnologico, economico e sociale del Paese.

Per tali ragioni, le nuove tre classi di laurea ad orientamento professionale, che si intendono istituire con lo schema di Decreto ministeriale all'esame del C.N.P.I., devono intendersi quali percorsi di studio universitari aggiuntivi e, perciò, cumulabili a quelli, anche essi da mantenere, delle 14 classi di laurea triennali, che attualmente rilasciano un titolo di studio per l'accesso alla professione di Perito Industriale.

Tanto si impone, anzitutto, per un evidente fattore cronologico legato all'ampio arco temporale occorrente, affinché si approvino le nuove classi di laurea e, inoltre, si riescano ad attivare i relativi corsi in tutti gli atenei italiani e per tutti gli ambiti. L'incertezza sui tempi di attuazione della riforma, peraltro, si collega anche alla segnalata mancanza di risorse finanziarie destinate alle nuove classi di laurea. Passeranno degli anni, quindi, prima di riuscire a immettere sul mercato i primi laureati. Si consideri, inoltre, che le nuove classi di laurea ad orientamento professionale mantengono il contingentamento dei



corsi, tra l'altro, quanto al numero programmato a livello locali degli iscritti e, inoltre, al rispetto dell'indice dell'occupabilità dei laureati. Comunque, non sussiste l'obbligo per gli atenei di attivare i nuovi corsi, specie se già offrono gli altri corsi triennali tradizionali.

Ma possono richiamarsi ragioni strutturali più ampie e profonde, che impongono anche all'Italia di aumentare il numero di laureati triennali del nostro Paese ed elevare il titolo di studio dei Periti Industriali: la necessità di adeguarci ai parametri normativi e competitivi internazionali, così come è già avvenuto per le professioni tecniche negli altri Paesi dell'Unione. Preme evidenziare che i regolamenti istitutivi le professioni tecniche italiane, fatta eccezione per l'Ordine dei Periti Industriali (e solo dal 26 maggio 2016, con la Legge n. 89), come quelle coinvolte nell'attuale parere, prevedono ancora un sistema formativo ed un titolo di studio di accesso alla professione non adeguati rispetto ai principi di esercizio delle professioni regolamentate nell'Unione Europea, rientranti nel livello EQF VI. Detto in altri termini, gli interventi istitutivi delle nuove classi di laurea, pur positivi e da approvare, non sono sufficienti, né tantomeno risolutivi del fabbisogno formativo dei Periti Industriali e, più in generale, delle professioni tecniche del VI livello EQF. Si tenga pure in conto che, in base allo schema di Decreto ministeriale all'esame, le nuove classi di laurea, in base agli sbocchi occupazionali da indicare nelle relative schede istitutive, non formeranno solo i laureati che intraprenderanno la professione di Perito Industriale, ma anche altre professioni tecniche regolamentate, oltre che tecnici per le aziende e le amministrazioni.

Per tali ragioni, comunque, occorre continuare nella revisione complessiva e in senso professionalizzante anche delle altre classi di laurea triennali, a cominciare da quelle 14 che già danno accesso alla professione di Perito Industriale e, possibilmente, includerne delle altre, come quella in scienza dei materiali (LT), che il C.U.N. propone di istituire nello stesso parere del 4 dicembre 2018.

Con questa pregiudiziale e doverosa considerazione, il C.N.P.I. ritiene di esprimere il parere positivo richiesto dal M.I.U.R. sull'istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale di competenza dei Periti Industriali (L-PO1, L-P03 e L-P04).

4. Passando al merito del ricevuto schema di Decreto ministeriale di definizione delle tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale, il C.N.P.I. esprime una valutazione nell'insieme positiva, in quanto le novità normative contribuiscono al processo di revisione complessiva dell'offerta formativa universitaria triennale. La rideterminazione dei contenuti e dei metodi dell'attività didattica triennale è da considerare in termini positivi e necessari. Parimenti apprezzabile risulta l'inserimento delle attività laboratoriali e di tirocinio, in collegamento con l'elaborazione della tesi finale da svolgere in convenzione con gli ordini professionali, le amministrazioni e le aziende. Degna di considerazione è altresì l'espresso riconoscimento che, specie nelle attività pratiche, di laboratorio, nei tirocini, negli stages e nelle prove finali, si attribuisce alle figure professionali esterne che collaborano con il corpo docente interno nella formazione degli studenti. La sinergia con l'esterno, peraltro, si estende anche all'utilizzazione delle strutture per la didattica e più in generale alle attività di programmazione, attuazione e controllo dei corsi.

A quest'ultimo riguardo, la convenzione costituisce lo strumento giuridico con il quale l'università e l'ordine professionale, assieme alle aziende, definiscono i contenuti della collaborazione per ciascun corso di laurea. In tal senso, si utilizza lo stesso strumento di collaborazione già utilizzato in fase di sperimentazione delle classi di lauree ad orientamento professionale (ex DM 987/2016 ss.mm.) e, più in generale, per curare in senso professionale i profili formativi delle 14 classi di laurea triennali, che già danno accesso alla professione di Perito Industriale (ex art. 6 DPR137/2012).

Positiva, infine, è l'espressa indicazione dello sbocco occupazionale-professionale e, in particolare, dell'attività libero professionale e, in specie, quella regolamentata del Perito Industriale, VI livello EQF, che dovrebbe espressamente comparire negli ordinamenti di tutte le classi di laurea triennali ad essa riferibili.



5. Pur esprimendo parere complessivamente positivo sul Decreto e le schede delle tre nuove classi di laurea ad orientamento professionale di competenza dei Periti Industriali (L-PO1, L-P03 e L-P04), si segnalano i seguenti punti di incertezza o criticità (I-XIV) che si dovrebbero chiarire in sede di approvazione.

I. Anzitutto, nella riforma non si considera la fondamentale questione economica, né si prevedono appositi stanziamenti di risorse dedicate all'attivazione dei corsi di laurea e al sostenimento dei costi legati alle importanti novità didattiche. La lacuna è grave e, se non colmata, finirebbe per impedire sostanzialmente l'attivazione dei corsi, malgrado la formale approvazione del decreto istitutivo delle nuove classi di laurea.

II. Si segnalano altre criticità collegate alle convenzioni delle università con gli ordini, oltre che con le amministrazioni e le aziende, per quanto attiene non solo alla mancata indicazione degli elementi economici della collaborazione, ma neppure agli strumenti per chiedere l'attivazione dei corsi e la sottoscrizione degli accordi. L'esperienza finora maturata, infatti, ha evidenziato che, malgrado l'esistenza delle previsioni normative e, altresì, degli accordi quadro nazionali (tra l'altro quello citato sul tirocinio professionale firmato dal M.I.U.R. e Ministero della Giustizia con il C.N.P.I. ex art. 6 DPR 137/2012), non si riesce a calare in concreto la convenzione attuativa nei rapporti con i singoli atenei, pur con le sollecitazioni dell'Ordine professionale. Sarebbe opportuno, quindi, che si introduca un qualche meccanismo incentivante che permetta agli studenti iscritti ai corsi di laurea di avvalersi concretamente dei contenuti delle convenzioni.

III. Si rappresenta l'esigenza che nelle nuove classi di laurea ad orientamento professionale si inserisca l'espressa previsione che le attività del tirocinio comprendano il tirocinio professionale semestrale per l'accesso all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di Perito Industriale. Più precisamente, bisognerebbe inserire l'obbligatorietà del tirocinio professionale, con la precisazione che si deve svolgere in conformità alla disciplina ordinistica del praticantato e sotto la diretta vigilanza degli organi dell'Ordine convenzionato. In tal senso, anche nelle nuove classi di laurea ad orientamento professionale, si darebbe attuazione all'art. 6 DPR 137/2012 e all'accordo quadro stipulato dal M.I.U.R., Ministero della Giustizia e C.N.P.I. Si tenga conto che anche il DPR 5 giugno 2001 n. 328 già conteneva, all'art. 6, la disposizione, recante lo svolgimento di un tirocinio semestrale, "svolto in tutto o in parte durante il corso di studi", secondo convenzioni con ordini e collegi, che gli Atenei italiani non hanno mai attuato. Tutti i corsi di laurea triennali non hanno mai compreso il semestre di tirocinio "convenzionato" con ordini e collegi e ciò lascia presagire che l'analoga previsione normativa rischi ancora oggi di restare disapplicata.

IV. Sarebbe pure opportuno che si precisi espressamente che anche il tirocinio professionale si possa svolgere non solo in Italia, ma anche all'estero, sempre in conformità alla disciplina ordinistica e sotto la diretta vigilanza degli organi dell'Ordine convenzionato. Di queste possibilità di tirocinio, che si avvalgono anche dei piani europei ed extraeuropei di mobilità degli studenti, occorre che siano tenute in considerazione nel valutare il numero degli studenti da ammettere ai corsi con accesso programmato.

V. Per lo svolgimento e la valutazione della tesi, come delle attività pratiche e di tirocinio, compreso quello professionale, da svolgere in convenzione con l'Ordine, è necessario esplicitare che vi sia sempre una figura professionale di rappresentanza dell'Ordine medesimo, al fine di garantire la coerenza delle attività formative del corso.

VI. Per le attività formative diverse da quelle di base e caratterizzanti associate ai SSD, quali sono principalmente quelle attività di laboratorio e di tirocinio, occorre che, nella convenzione con l'Ordine, siano comunque individuati i criteri e meccanismi di rispetto della coerenza con i profili professionali dei Periti Industriale, inoltre, con i settori e le aree di specializzazione del relativo albo.



VII. Per la valutazione delle attività formative pratiche, laboratori e di tirocinio e, comunque, per quelle non sottoposte all'esame (o verifica) di profitto di un docente interno, è necessario il coinvolgimento di una figura professionale di rappresentanza dell'Ordine.

VIII. Sarebbe auspicabile che, per riuscire a strutturare in maniera più efficace e stabile la collaborazione istituzionale, per queste classi di laurea si crei una *governance* comune degli organi d'ateneo e di quelli ordinistici, che si occupi di programmazione, attuazione e controllo delle attività formative, oltre che di orientamento in ingresso e in uscita degli studenti.

IX. Con riguardo agli sbocchi professionali da individuare per ciascun corso di laurea, si utilizzino criteri appropriati per individuare la professione regolamentata di Perito Industriale, in maniera da ovviare ai limiti delle classificazioni ISTAT delle attività. In ogni caso, si precisi, anche attraverso il ricorso ai codici ATECO, che le professioni regolamentate hanno il VI livello EQF.

X. Per il riconoscimento agli studenti dei CFU in caso di trasferimento o passaggio ai corsi di laurea ad orientamento professionale che siano convenzionati con l'Ordine dei Periti Industriali, è necessario il coinvolgimento di una figura professionale di rappresentanza dell'Ordine.

XI. Del pari occorre l'espressa indicazione del diretto coinvolgimento dell'Ordine per la definizione del numero programmato locale dei corsi.

XII. Con riferimento alla classe L-P03 tra gli sbocchi professionali si deve indicare espressamente la libera professione.

XIII. Con riferimento alla classe L-P04 non sono state indicate le discipline giuridiche ed economiche, indispensabili per caratterizzare i relativi profili professionali, come è stato fatto per la classe L-P01 (jus/01 diritto privato; Jus10, diritto amministrativo, ICAR 22/estimo, ING-Ind/35, ingegneria economico-gestionale) e per la classe L-P03 (AGR/1 economia ed estimo rurale, JU/03 diritto agrario, Jus/14 diritto dell'UE, SECS-P/08 economia e gestione delle imprese). Si chiede, pertanto, l'inserimento degli insegnamenti giuridici del diritto privato e dell'ingegneria economico gestionale) tra gli insegnamenti caratterizzanti, per la classe L-P04 per tutti gli ambiti. Infine, in un mondo lavorativo sempre più legato alla libera circolazione dei professionisti all'interno dell'Unione europea e all'eliminazione di ogni barriera, che possa pregiudicare o rendere maggiormente gravosa, in via diretta o indiretta, la libertà di inserimento nel mercato del lavoro nei Paesi comunitari o extracomunitari, sarebbe auspicabile inserire per ogni classe L-P01, L-P03 e L-P04 l'insegnamento della lingua (a titolo esemplificativo, L-LIN/12 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE, L-LIN/14 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA, L-LIN/04 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE L-LIN/07 LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA).

XIV. Infine, si rende necessario anche per le nuove tre istituende classi di laurea ad orientamento professionale mantenere l'espresso riferimento anche terminologico all'area ingegneristica delle attività, come accade nelle denominazioni e negli ordinamenti europei ed internazionali di siffatti percorsi. Solo con tale indicazione, infatti, si potrebbero orientare efficacemente gli studenti verso la professione tecnica regolamentata di primo livello (EQF VI).

Nell'ulteriore *iter* di approvazione del Decreto istitutivo delle nuove classi di laurea, i segnalati punti di incertezza o criticità (I-XIV) si dovrebbero superare. A tal fine, il C.N.P.I. ribadisce la propria disponibilità a contribuire alla complessiva revisione in senso professionalizzante dell'offerta formativa triennale, che non sia direttamente orientata alla prosecuzione verso la laurea magistrale.

6. E' necessario concludere il presente parere con il ribadire la decisiva considerazione che l'istituzione delle nuove classi di laurea ad orientamento professionale e, comunque, la revisione dei percorsi formativi triennali, che rilasciano i titoli di studio per iscriversi agli albi professionali del VI livello EQF,



assumano un rilievo solo in quanto si affronti il complessivo riordino del sistema ordinistico delle professioni tecniche, in attuazione dei principi imposti dal diritto europeo.

In tal senso, la Rete delle Professioni Tecniche ha già condiviso la necessità che ai due livelli della formazione universitaria, triennale e magistrale, corrispondano le differenti qualifiche professionali spettanti agli ordini dei professionisti del VI e del VII livello EQF. Occorre perciò procedere all'immediata eliminazione delle intollerabili sovrapposizioni, che si rivelano nella previsione delle sezioni B degli albi appartenenti agli ordini di laureati triennali.

La modifica del DPR 328/2001, in ogni caso, si rende necessaria, affinché le istituende nuove classi di laurea ad orientamento professionale possano annoverarsi tra quelle che rilasciano un titolo di studio, che permetta (ai sensi dell'art. 55, comma 2) l'iscrizione all'albo dei Periti Industriali. La stessa modifica normativa, peraltro, si rende necessaria anche per tutte le ulteriori (rispetto alle attuali 14) classi di laurea triennali, che, per consentire l'accesso alla professione regolamentata del VI livello EQF, dovranno includere il tirocinio semestrale attuato in convenzione con l'ordine dei Periti industriali ai sensi dell'art. 6 DPR 137/2012, dando finalmente attuazione al principio contenuto nel disapplicato art. 6 DPR n. 328/2001.

La modifica del DPR 328/2001, infine, è richiesta anche per ridefinire il sistema di accesso agli altri ordini professionali, che gestiranno gli albi dei soli studenti laureati magistrali, affinché siano univocamente qualificati sul mercato europeo con il VII livello EQF.